|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Procedimenti](../PROCEDIMENTI.docx)** | **Giochi leciti presso esercizi pubblici** | [**Contatti**](file:///C:\Walter\Comuni\Valgreghentino\Progetto%20PUC\CONTATTI\CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  l gioco lecito può essere esercitato, all'interno di esercizi pubblici di somministrazione o di circoli privati, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps.  Occorre fare distinzione tra i giochi leciti tradizionali (carte, calciobalilla, ping-pong, bocce, ecc.) e i giochi leciti elettronici d’azzardo di cui all’art. 110, 6° comma del TULPS. Per detta ragione di seguito si espongono i diversi aspetti regolamentari contenuti nella **parte 4^ del TUR.**  ***Art. 6 – Superficie di somministrazione alimenti e bevande***  **Comma 2.** In aggiunta alle eventuali disposizioni in materia, previste dalle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico e dalle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, ed a difesa del principio di servizio, propedeutico all’attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si dispone che in fase di verifica della sorvegliabilità, e comunque ad ogni modifica della denominazione dell’attività, venga effettuata una valutazione sul limite dimensionale minimo e massimo dell’esercizio dentro il quale dovrà essere esercitata l’attività in ragione del migliore servizio da rendere al consumatore **prescrivendo nell’autorizzazione eventuali limitazioni all’esercizio di attività complementari, all’installazione di attrazioni e/o giochi, che possano compromettere la funzionalità di cui al comma precedente.**  ***Art. 18 – Autorizzazione***  **Comma 2.** Per gli effetti di cui al comma precedente, l’autorizzazione abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, l’esercizio di piccoli intrattenimenti d’accompagnamento e di giochi leciti **(esclusi quelli dell’art. 110, 6° comma, TULPS),** purché l’interessato ne faccia esplicita richiesta nell’istanza.  ***Art. 34 – Giochi leciti***  **1.** In coordinamento con il disposto dell’articolo 6, 2° comma, del presente regolamento, si dispone che l’installazione dei giochi leciti costituiti da bigliardi, calcio da tavolo, *ping-pong* o altri giochi voluminosi, è consentita solo dopo l’avvenuta verifica da parte dell’amministrazione comunale sull’incidenza riduttiva della superficie di somministrazione causata dall’installazione.  **2.** In coordinamento con il disposto dell’articolo 18, 2° comma, del presente regolamento, l’autorizzazione per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita l’esercizio dei giochi leciti tradizionali con esclusione dei giochi elettrici o elettronici di cui all’articolo 110, 6° comma, del TULPS.  3. L’installazione di apparecchi elettrici ed elettronici da gioco, come definiti dall’articolo 110, 6° comma, del TULPS, **è limitata nel numero massimo di 1 (uno) gioco** o numero inferiore come stabilito da decreto interdirettoriale AAMS. La superficie di riferimento per la determinazione numerica dei giochi è quella dedicata alla somministrazione come definita dall’articolo 3 del presente regolamento. Per installare detti giochi, si deve presentare apposita istanza al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, allegando copia del prescritto regolamento, nulla osta AAMS e scheda tecnica del gioco.  **4. E’ vietata la nuova collocazione degli apparecchi elettrici ed elettronici da gioco, di cui al comma precedente, in pubblici esercizi di somministrazione che si trovino all’interno o a una distanza inferiore al limite di 500 (cinquecento) metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e altri punti sensibili indicati nella componente economica-commerciale del PGT.**  Nella programmazione economica del PGT sono indicati i punti sensibili e le relative aree di divieto di installazione degli apparecchi elettronici per il gioco lecito d’azzardo di cui all’art. 110, 6° comma, del TULPS.  **Prescrizioni**  Per esercitare giochi leciti all’interno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande si devono osservare le seguenti prescrizioni:  1) **L'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande non può essere d'accesso a una sala giochi**.  **2) La tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in caso di installazione di bigliardi deve essere tenuto esposto anche il regolamento e la relativa tariffa.**  **3) L’esercizio dei giochi leciti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia, nonché in osservanza dell’orario stabilito dal comune.**  **4) Nell’esercizio deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. Detta area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.**  **5) Nella predetta area le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.**  **6) È vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali.**  **7) Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:**  **a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis;**  **b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.**  **8) I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dall’ASL, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile, di cui all'articolo 4, comma 3 della,** [**L.R. 8/2013.**](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002013102100008&view=showdoc&iddoc=lr002013102100008&selnode=lr002013102100008)  **9) I gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle ASL, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo.**  **10) I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 8/2013.**  **Presentazione pratica – SCIA Condizionata con autorizzazione somministrazione**  **[Oneri istruttori](Definizioni/14PE%20Tariffe%20somministrazione.docx)**  **Il mancato versamento degli oneri istruttori rende irricevibile la SCIA o istanza inoltrata.**  **Tempistica – l’attività può essere iniziata ad ottenimento della prescritta autorizzazione.**  [**Normativa di riferimento**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\5%20Procedimenti\Definizioni\Riferimenti%20normativi%20e%20di%20controllo.docx)**:**  [**Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8**](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002013102100008&view=showdoc&iddoc=lr002013102100008&selnode=lr002013102100008) **-** Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico  [**Reg. Regionale n. 5 del 2014 -**](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002014121600005&view=showdoc&iddoc=rr002014121600005&selnode=rr002014121600005)Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8  [**Testo unico di Pubblica Sicurezza**](https://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/1931_773.pdf)  [**Regolamento Testo Unico di Pubblica Sicurezza**](https://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/1940_635.pdf)  **Note:** **Avvisi ATS da esporre presso gli esercizi pubblici che hanno installato giochi elettronici di cui all’articolo 110, 6° comma, del TULPS**  **[Informativa ATS](https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Servizi/Guida-ai-servizi/GAP)**  **[Divieto ai minori 18 anni](Modulistica/divieto-di-gioco-ai-minori.jpg)**  [**Divieto accesso ai minori 18 anni**](Modulistica/cartello-divieto-daccesso-ai-minori.jpg) | | |